



Comune di Foggia
Segreteria Generale
Trasparenza Anticorruzione e Controlli

Foggia li 8 marzo 2022

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c. Alla Commissione Straordinaria
Al Sovraordinato
Dott. Domenico Perreca
Sede

Oggetto : Verifiche antimafia - accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) -

Gent.mi, in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia, in seguito al rapporto della Commissione ispettiva prefettizia, per infiltrazioni della criminalità organizzata, gli Uffici, per espressa previsione normativa e segnatamente dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 159/2011, devono da ora e per i prossimi cinque anni procedere all'acquisizione delle certificazioni/informazioni antimafia, per qualsiasi tipologia di affidamento ed indipendentemente dai valori dell'affidamento stesso.

Orbene, atteso l'elevato numero di procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture / lavori, in corso quotidianamente nelle strutture dell'Ente, al fine di evitare che tali verifiche presso la Banca Dati Nazionale si concentrino sul solo Servizio gare e Contratti, in via ordinaria deputato a tali attività, è necessario che ogni Settore abiliti un proprio dipendente per l'inoltro delle richieste alla BDNA con l'utilizzo di proprie credenziali, rilasciate dal sistema centrale.

Allo scopo di organizzare compiutamente tali attività è preliminarmente necessario effettuare un censimento iniziale di quanti dipendenti sono ad oggi abilitati a tale funzione.

Quindi sono a chiedere innanzitutto che, con la massima sollecitudine consentita e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente, le SS.VV. comunichino alla scrivente, in riferimento ai Settori/ Aree di propria competenza, i dipendenti abilitati ad accedere al sistema telematico BDNA.

Ricordo poi che:

- ai sensi del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della **documentazione antimafia, comunicazione e informazione**, è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Solo decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Altro strumento di verifica è costituito dalla white list alla quale accedere dai siti delle Prefetture competenti.

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.

L'iscrizione nelle white list provinciali, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Tanto si doveva, nell'attesa di acquisire le informazioni richieste entro giorni 5 dalla ricezione della presente, si porgono distinti saluti.

Il Segretario generale



C_D643 - - 1 - 2022-03-09 - 0030957

